

IL SINDACO

Introduce l'argomento evidenziando che il presente punto all'ordine del giorno e il successivo sono propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2012. L'I.M.U. sostituisce l'I.C.I. ma ha caratteristiche diverse in quanto il gettito dell'I.C.I. era interamente di competenza comunale mentre per l'I.M.U. una quota del gettito è di competenza dello Stato. La proposta che si pone in approvazione prevede il recepimento delle aliquote di base con la possibilità di modificarle entro il 30 settembre 2012. L'intenzione dell'Amministrazione è quella di lasciare invariate le aliquote per l'anno 2012 salvo che non si verifichino particolari esigenze di bilancio e gravi motivazioni che richiedano un eventuale aumento per assicurare al bilancio le entrate necessarie a garantire il pareggio.

Il Segretario Comunale ed il Revisore dei Conti chiariscono le motivazioni di natura tecnica e contabile per le quali è opportuno recepire in un atto formale le aliquote base con ciò rispondendo ad una espressa richiesta di chiarimento formulata in tal senso dal Consigliere Guglielmo Bruni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lvo n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 12, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lvo n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
- b) aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi dal precedente punto;
- c) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella Legge 26.04.2012 n. 44 in materia di semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012;

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del 18.05.2012;

DATO ATTO che con successivo provvedimento ci si riserva la facoltà di approvare lo specifico regolamento in materia di IMU, nonché di modificare le aliquote come determinate con il presente atto;

VISTI ed allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell'Ufficio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

CON VOTI 3 astenuti (Sigg.ri Bruni Guglielmo, Marchetti Giuseppe e Chiapedi Renzo), 9 favorevoli, zero ~~astenuti~~ espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:
 - a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
 - b) aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi dal precedente punto;
 - c) aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93.
- 2) Di stabilire che:
 - o dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - o per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.
- 4) Di riservarsi sin da ora la facoltà di adottare lo specifico regolamento comunale in materia nonché di variare le aliquote come sopra determinate al fine del raggiungimento degli equilibri di bilancio.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 447/1997.

SUCCESSIVAMENTE

Per l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000;

CON VOTI 3 astenuti (Sigg.ri Bruni Guglielmo, Marchetti Giuseppe e Chiapedi Renzo), 9 favorevoli, zero ~~astenuti~~ espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

* ERRATA CORRIGE: CONTRARI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Guglielmo Bruni